

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE FALLIMENTARE

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

DEBITORE:

✓ Sig. **Mariano Ramondini** nato [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]
[REDACTED], impiegato presso [REDACTED], assistito giusta procura versata in atti dall'avv. Giancarlo Parente (C.F.PRNGCR74P25F839Z) del foro di Napoli, in forza di separata procura, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla via Giacinto Gigante n.174 avente il seguente indirizzo pec giancarloparente@avvocatinapoli.legalmail.it.

PROFESSIONISTA INCARICATO:

Avv. Francesco Saverio Orlando nato a Napoli il 24/04/1975 (C.F. RLNFNC75D24-F839Y) con studio in Napoli alla via Bartolo Longo n. 333, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli al n. telefono 081.19560071, PEC: avvfrancescoorlando@legalmail.it

1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI

Il sottoscritto Avv. Francesco Saverio Orlando iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Napoli, con provvedimento del 27.06.2022, PR.25.2022, comunicato il 17.05.2022 è stato nominato dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento "*Medi -OCC*

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli” quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestori della crisi. (all.1)

In particolare il sottoscritto è stato incaricato di redigere la “*Relazione particolareggiata in ordine alla richiesta di omologa del piano del consumatore*” presentata dal Sig. Mariano Ramondini, [REDACTED] residente [REDACTED] e protocollata al n. 07902/2022.

A seguito di comunicazione a mezzo pec del 30.06.2022 da parte della segreteria del OCC Medi, in data 30.06.2022, veniva sottoscritta ed inviata dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del gestore nominati. (all. 2-3)





L’Avv. Francesco Saverio Orlando in relazione alla nomina per l’incarico di cui sopra, dichiara ed attesta preliminarmente: di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

- di non essere legato ai debitori ed a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l’indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c., vale a dire: non sono interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall’art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- di non essere legato al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;

- di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- che il compenso dell'O.C.C. Medi per la gestione della procedura non comprende quello per l'opera prestata successivamente all'omologazione del piano;
- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C (così come previsto dal regolamento del Medi cui si fa espresso rinvio);
- Ai fini della predisposizione del piano del consumatore nonché della relativa relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il sottoscritto ha determinato il compenso prededucibile in € 12.549,59 comprensivo di accessori, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dal debitore.

2. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE AL DEBITORE

Di seguito una tabella riepilogativa delle informazioni anagrafiche del debitore propo-
nente estratti e riscontrati con documentazione prodotta in atti in allegato 4:

Dati del debitore	
COGNOME	Ramondini
NOME	Mariano
CODICE FISCALE	
DATA DI NASCITA	
COMUNE DI NASCITA	
COMUNE DI RESIDENZA	Napoli
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
DOMICILIO	c/o Studio dell'Avv. Giancarlo Parente
CAP	80100

STATO OCCUPAZIONALE Dipendente tempo indeterminato Ministero Interni

REGIME PATRIMONIALE Regime separazione dei beni

COMPOSIZIONE

STATO DI FAMIGLIA

Pennino Nadia

3. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (Art. 68 comma 2 lett. c)

La documentazione fornita dal sig. Ramondini ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente.

Il gestore attraverso accessi effettuati nelle diverse banche dati (Agenzia delle Entrate, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia del Territorio ecc ecc) ha potuto altresì riscontrare che la documentazione depositata risulta attendibile. (all. 5)

Gli esiti delle ricerche presso l'ADE e le banche dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia, CRIF non rilevano anomalie o elementi diversi da quelle esposte dai proponenti. (all. 1)

Dalle visure presso le banche dati, CRIF (Codice Pratica: 6437901) e CTC (n. 847852) non si evincono, nel sistema di informazioni creditizie (cd. "SIC"), sul nominativo del sig. Ramondini la presenza di segnalazioni e/o anomalie diverse rispetto a quelle già evidenziate dall'istante. (all. 6)

Anche dalla visura della Centrale Rischi della Banca d'Italia, non emergono posizioni diverse da quelle già esposte nel piano. (all. 7)

Dall'analisi del cassetto fiscale cui è stata data autorizzazione al Gestore, alla data del verbale di interrogatorio, non emergono comunicazioni d'irregolarità così come nei dati di registro non risultano stipulati atti negli ultimi cinque anni estranei a quanto dichiarato dal debitore nel verbale di interrogatorio. (all. 5)

Sempre con riferimento alla documentazione allegata alla domanda, il Gestore rileva che sono stati allegati **gli elenchi richiesti dall'art. 67 comma 2 C.C.II.** che vengono brevemente ripresi per completezza espositiva

- ☑ **L'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute**

L'elenco di tutti i creditori con tutte le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute e del domicilio è quello riportato di seguito.

Si precisa fin da ora, che ad ogni creditore è stato richiesto di precisare il credito e di indicare eventuali cause di prelazione.

Il presente elenco viene dunque redatto sulla base di quanto esposto dai creditori e/o in mancanza dal sig. Ramondini.

Ed infatti, nei casi in cui il creditore non ha fornito riscontro alla richiesta di precisazione del credito, si è provveduto ad indicare il relativo importo risultante da estratti conti, per il quale il sig. Ramondini si dichiara disponibile a valutare eventuali modifiche in caso di intervento del creditore.

ELENCO CREDITORI

N.	CREDITORI DOMICILIO	PRIVILEGIO IPOTECARIO	GRADO IPOTECA	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	DOMICILIO
1	Prestitalia	-	-	-	€ 40.631,74	procedure.prestitalia@pec.intesa-sanpaolo.com
2	Agos Ducato	-	-	-	€ 7.638,60	b.o.gestionecrediti@pec.agosducato.it
3	ADER	-	-	€ 14.016,56	€ 10.325,14	cam.procedure.-concorsuali.speciali@pec.agenziari-scossione.gov.it

N.	CREDITORI DOMICILIO	PRIVILEGIO IPOTECARIO	GRADO IPOTECA	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	DOMICILIO
4	BNL	-	-	-	€ 5.082,17	bnl.service.iqera@pec.net
5	Comune di Napoli	-	-	-	€ 472,67	sanzioni amministrative. contenzioso@pec.comune-napoli.it
6	Credit Agricole AG	€ 63.635,44	Anno 2012	-	-	areautp@pec.credit-agricole.it
7	Ifis Npl Banca	-	-	-	€ 900,71	sovraindebitamento@bancaifis.legalmail.it
8	Inps	€ 194.770,93	Anno 2015	-	-	filiale.metropolitana.napoli@postacert.inps.gov.it
9	Comune di Napoli- TARI	-	-	€ 1.936,30	-	entrate.tari-tares-tarsu@pec.comune.napoli.it
10	Banca Popolare di Bari	-	-	-	€ 3.283,65	segreteria@generalebbpb@postacert.cedacri.it
11	Regione Campania	-	-	€ 4.842,00	-	dg16.procedure-concorsuali@pec-regione.campania.it
	TOTALI	€ 258.406,37		€ 20.794,86	€ 68.334,68	€ 0,00

1. Credito risultante da cessione del quinto dello stipendio. La Prestitalia allega alla richiesta di precisazione del credito anche il tool di verifica del merito creditizio dalla quale risultano alcuni "Ko". Prestitalia allega dichiarazioni del sig. Ramondini inerenti estinzione di precedenti finanziamenti. La Prestitalia rileva che il contratto di cessione del quinto della retribuzione gode del privilegio ex art. 2751 bis c.c. in quanto applicabile la disposizione dell'art.1263 c.c. secondo la quale il credito "è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e con gli altri accessori". (all. 8)
2. Contratto di prestito personale stipulato a febbraio 2020 per rifinanziare altro precedente debito sempre di Agos.

3. Debiti di natura fiscale e di tipo sanzionatorio per violazione al codice della strada. Alcuni di tali debiti risultano anche prescritti ed in via di cancellazione alla luce dei recenti interventi legislativi. In ogni caso vengono inseriti gli importi come indicati dal creditore. (all. 10)
4. Banca Nazionale del Lavoro è creditrice per la complessiva somma di € 5.082,17, di cui € 535,17 derivante dal rapporto di c/c n. 4535000000001737 ed € 4.596,85 derivanti dal rapporto n. VA10002796547. (all. 11)
5. Comune di Napoli, Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, risulta creditore nei confronti Mariano Ramondini per crediti chirografari derivanti da tre verbali non gravati da ricorsi nei termini previsti per un totale di euro 472,67. (all. 12)
6. Credito derivante da saldo mutuo ipotecario n. 05 00466 0084383300000 per quota capitale sino al 3 ottobre 2022, comprensivo di commissioni e interessi al tasso contrattuale. L'esposizione debitoria complessiva esclusivamente di natura ipotecaria (atto a ministero Notaio dott. Giuseppe Stella, del 12/10/2012, numero di repertorio 11959/6583, iscrizione ipotecaria del 31/10/2012, Reg. Gen. 27053, Reg. Part. 3203, Conservatoria Napoli 1) risulta pari ad € 63.635,44, comprensivo di commissioni e interessi al tasso contrattuale . (all. 13)
7. Il credito della IFIS NPL è un credito ceduto dalla Findomestic per utilizzo di carta di credito revolving Aura; (all. 14)
8. Il sig. Ramondini sottoscriveva il giorno 15.12.15, con INPS un contratto di mutuo per l'acquisto di un immobile per abitazione propria e del proprio nucleo familiare. Il contratto veniva risolto per morosità dal giorno 13.12.2018. (all. 15)
9. Credito derivante dalla TARI per gli anni 2016 - 2022. (all. 16)
10. Credito dovuto in virtù di fideiussione prestata alla società della moglie per uno scoperto di conto corrente. La Banca Popolare di Bari pur se compulsata non ha fornito alcun riscontro.

11. Credito derivante da n. 16 atti di accertamento e n. 3 ingiunzioni di pagamento per anni 2021, 2008 e 2009, anni 2019 e 2020; Si rileva che per alcune imposte è già stato dato mandato all'Agenzia di Riscossione che ha provveduto a precisare il credito. Ne consegue che al fine di evitare il duplice pagamento dell'importo dovuto, non avendo Regione Campania specificato di aver già dato mandato ad ADER per il recupero del credito vantato la richiesta pur se inserita nella proposta di piano, potrebbe subire modifiche in mancanza di eventuali osservazioni e/o precisazioni ex art. 70 CC.II. (all. 17)

Della consistenza e della composizione del patrimonio;

Per la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria appare opportuno distinguere tra i beni facenti parte del patrimonio mobiliare e quelli facenti parte del patrimonio immobiliare.

PATRIMONIO MOBILIARE

Con riferimento al **patrimonio mobiliare** del sig. Ramondini, l'attivo disponibile da esaminare, consta fondamentalmente:

1) **Conto corrente** Con riferimento alla situazione finanziaria, il sig. Ramondini non ha denaro investito ne un conto deposito titoli e/o fondi comuni di investimento. Il sig. Ramondini possiede n. 3 conti corrente presso Deutsche Bank, Poste Italiane e Banca Popolare di Bari con giacenza media di € 749,80. (all. 19)

2) **Redditi da lavoro dipendente** – Il sig. Ramondini ricopre il ruolo di funzionario presso il Ministero degli Interni con contratto di lavoro a tempo indeterminato che gli consente di produrre un reddito mensile di circa € 2.500,00 pari ad € 33.605,00 annuali. (all. 18)

3) **Beni mobili registrati** - Il sig. Ramondini risulta proprietario di un autovettura tipo Renault Clio [REDACTED] immatricolata il 28/04/2008, acquistata usata in data 12/05/2009 e con valore attuale di circa € 2.000,00 utilizzata dal nucleo familiare unitamente ad un motoveicolo tipo Honda CB 500 [REDACTED], acquistata sempre di seconda mano e con valore attuale di € 2.400,00. (all. 20)

4) **Beni mobili** - Il sig. Ramondini risulta comproprietario al 50% con la moglie dei mobili di arredo per un valore che ad oggi si stima in € 1.000,00. Il sig. Ramondini ha riferito di non risultare proprietario di altri beni mobili di ingente valore e/o di beni mobili registrati. (all. 5)

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare del sig. Ramondini risulta così composto. (all. 21)

NAPOLI

Piena proprietà unità abitativa sita in Napoli alla Via Piave n. 207 catastalmente identificata come segue: Foglio 6 Particella 209 Subalterno 6

Su tale immobile, risultano iscritte le seguenti formalità pregiudizievoli (all. 22):

- 1) Trascrizione a favore del 16.12.2015 Registro Particolare 22302 Registro Generale 28939 atto di compravendita avente ad oggetto immobile sito in Napoli alla Via Piave n. 207 per il prezzo complessivo di € 180.000,00 (all. 23)
- 2) Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo iscritta il 16 dicembre 2015 Registro Particolare 4054 Registro Generale 28942 per l'importo complessivo di € 360.000,00 di cui € 180.000,00 per capitale, a favore di INPS (all. 24)

Diritto 1/3 Usufrutto unità abitativa sita in Napoli al Vico Sant'Eframo Vecchio n. 31 catastalmente identificata come segue: Foglio 21 Particella 97 Subalterno 15

Su tale immobile, risultano iscritte le seguenti formalità (all. 25):

- 3) Ipoteca volontaria del 31/10/2012 Registro Particolare 3203 Registro Generale 27053 derivante da Ipoteca volontaria a concessione garanzia di mutuo a favore di Cassa Risparmio e Piacenza (oggi Credit Agricole) per l'importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 80.000,00 per capitale. (all. 26)
- 4) Trascrizione contro del 12/07/2018 atto di vendita nuda proprietà reg. part. 15573 - reg. gen. 20435 a favore del fratello [REDACTED] Ramondini che acquista la nuda proprietà riservando il diritto di abitazione alla sig.ra [REDACTED]. (all. 27)

- Gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni**

Negli ultimi cinque anni il sig. Ramondini non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione ad eccezione dell'atto di vendita del 12.07.2018 per il quale però preme evidenziare alcune particolarità.

Ed infatti la vendita è stata eseguita in favore del fratello, tale sig. Ramondini Alfredo che è terzo datore di ipoteca nei confronti della medesima Cassa di Risparmio e Piacenza (all. 26- 27).

Ne consegue che tale atto non pare potersi valutare come un atto in frode ai creditori, considerando per di più, non solo che Credit Agricole non ha mai agito o impugnato tale atto di vendita ma che nella proposta di ristrutturazione del debito, il sig. Ramondini offre la restituzione del 100% del proprio debito.

Per il resto, il sig. Ramondini non ha contratto mutui, anche sotto forma cambiaria, non ha sottoscritto transazioni, compromessi e/o alienazioni aventi ad oggetto beni immobili e/o partecipazioni societarie di controllo.

Lo stesso negli ultimi anni non ha proceduto a concedere ipoteche o pegni e/o fideiussioni, accettazioni di eredità e di donazioni ed ogni altro genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione indicati nell'art. 94 comma 2 del CC.II se non quelle inerenti l'atto di vendita di cui sopra.

L'assenza di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni, porta in conseguenza che non vi sono atti del debitore impugnati dai creditori.

Ne consegue che ai fini della relazione particolareggiata non vi sono atti del sig. Ramondini impugnati dai creditori.

Delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi sono stati allegati i modelli UNICI anno 2020-2021 e 2022 di cui si riassumono i dati nella seguente tabella. (all. 28)

REDDITI SIG. RAMONDINI COME RISULTANO DA CASSETTO FISCALE

MODELLO UNICO	QUADRO C1 Reddito complessivo	IMPOSTA LORDA	MEDIA REDDITO MENSILE
Anno 2022	€ 47.647,00	€ 14.426,00	€ 2.768,42
Anno 2021	€ 46.006,00	€ 13.796,00	€ 2.684,17
Anno 2020	€ 47.355,00	€ 14.315,00	€ 2.753,33
Anno 2019	€ 47.790,00	€ 14.480,00	€ 2.775,83

La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa

Il Sig. Mariano Ramondini è impiegato con contratto a tempo indeterminato presso il Ministero degli Interni e percepisce, ad oggi, una entrata mensile netta di circa € 2.500,00 c.a., calcolata in base alle ultime dichiarazioni dei redditi di cui al paragrafo precedente.

Il nucleo familiare del sig. Mariano Ramondini è composto dalla moglie sig.ra Pennino Nadia [REDACTED] che svolge attività [REDACTED] con reddito netto pari ad € 1.485,61 e [REDACTED] [REDACTED], studente universitario non economicamente autosufficiente. (all. 29)

Le entrate del nucleo familiare sono pari dunque a circa € 3.900,00.

In relazione alle spese mensili correnti, necessarie al sostentamento del nucleo familiare, i debitori hanno dichiarato di spendere un totale di € **2.128,58**, somme che è risultata in linea con la valutazione ISTAT della soglia di povertà assoluta.

Di seguito si indicano le spese sostenute mensilmente dal nucleo familiare:

ELENCO SPESE

INDICAZIONE	MENSILE	
TARI	€	32,60
CONDOMINIO E ACQUA	€	82,12
ENIGAS	€	74,90
ENEL	€	54,15
RCA	€	171,00
TASSA PROPRIETA' VEICOLI	€	291,34
BOX AUTO	€	45,00
REVISIONE AUTO	€	2,80
TASSE UNIVERISTARIE	€	99,67
TELEFONO E INTERNET	€	60,00
ALIMENTI E CURA DELLA PERSONA	€	800,00
TRASPORTI E BENZINA	€	235,00
SPESE MEDICHE	€	100,00
TABACCHI	€	80,00
TOT. Mensile	€	2.128,58

TOT. Annuale	€ 25.542,96
---------------------	-------------

Le spese sostenute risultano comprovate dalla documentazione versata in atti ed esibita a questo gestore dal procuratore dei debitori. (all. 30)

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Con riguardo ai requisiti di cui all'art. 67 del CC.II. come risulta dalla documentazione allegata ed analiticamente descritta nei paragrafi precedenti, il sig. Mariano Ramondini non presenta i requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del CC.II.

Inoltre come attestato anche in sede di interrogatorio, il sig. Ramondini non ha mai beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda e non risulta che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. (all. 5)

Dalla documentazione allegata in atti dal debitore e dalle indagini eseguite dal gestore, ad oggi non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori.

Negli ultimi cinque anni, come asserito dai debitori e come riscontrato nel cassetto fiscale dallo stesso Gestore, non è stato compiuto, dal sig. Ramondini alcun atto dispositivo di beni né vi sono atti impugnati dai creditori ad eccezione dell'atto di vendita del 12.07.2018 per il quale si rimanda al paragrafo precedente.

Su tale punto, in sede di interrogatorio, il sig. Ramondini ha sottoscritto esplicita dichiarazione, con la quale ha affermato di non aver compiuto alcun atto di disposizione negli ultimi cinque anni ad eccezione di quanto esposto sopra.

Ne consegue che il piano di ristrutturazione appare ammissibile essendo stati allegati ed esposti analiticamente tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

Sempre con riferimento ai requisiti di ammissibilità va rilevato che nella fattispecie in esame sussistono anche i requisiti oggettivi del sovraindebitamento di cui all'art. 74 del CC.II.

Ed infatti il sig. Ramondini non solo si trova in una situazione di sovraindebitamento ma lo stesso rientra tra i debitori di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del CC.II.

In tale articolo si fa riferimento allo stato di crisi o di insolvenza del consumatore che è la qualifica giuridica da valorizzare nel caso in esame, in quanto il sig. Ramondini può certamente definirsi come una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

Con riferimento al requisito del sovraindebitamento il sig. Ramondini non si trova in una situazione di crisi, intesa come lo stato del debitore i cui flussi di cassa prospettici non sono adeguati a coprire le obbligazioni nei successivi dodici mesi ma in quella irreversibile dello **stato di insolvenza, inteso come lo stato debitore non più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni.**

Gli inadempimenti ed i fatti esteriori che dimostrano tale incapacità sono stati menzionati nel paragrafo precedente ed attengono in particolare alla decadenza dal beneficio del termine del contratto di mutuo e degli altri finanziamenti che non gli consentono di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Appaiono pertanto sussistenti sia il requisito soggettivo della qualifica di consumatore che quella dello stato di sovraindebitamento.

5. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI. (Art. 68 CC.I.I. comma 2 lett. a)

Le cause che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovraindebitamento attuale, sono da individuare in circostanze imprevedibili ed indipendenti dalla volontà del Sig. Ramondini, rappresentate in particolare da cause non imputabili alla propria scarsa diligenza.

Ed infatti, il sig. Ramondini nel contrarre i debiti, non si indebitava con la consapevolezza di non poterli adempiere, come dimostrato dalla circostanza che ad oggi sussistono poche situazioni di morosità e segnalazioni di sofferenza, atteso che la maggior parte delle rate dei finanziamenti sono sempre state regolarmente pagate.

Per dimostrare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni, indicando le cause dell'indebitamento, appare necessario descrivere le circostanze fattuali che hanno interessato ogni singolo finanziamento che oggi viene inserito nella proposta di ristrutturazione.

La famiglia Ramondini ha acquistato il primo appartamento a Pozzuoli mediante concessione di regolare mutuo.

Il 5 dicembre 2007 il ricorrente decise di sostituire il mutuo concesso da UCB Banca, che prevedeva un tasso variabile pari al 3,60% annuo più 1,5 punti su media Euribor a un mese, con un mutuo INPDAP più conveniente, a tasso fisso del 3,97%, che veniva erogato per un importo complessivo di € 65.742,03 da restituire in 15 anni con 30 rate semestrali di importo pari ad € 2.907,74 ciascuna (ovvero circa € 484,62 al mese).

Durante tale periodo il ricorrente non aveva nessun problema a sostenere il peso economico del mutuo, potendo fare affidamento sia sul proprio stipendio di circa € 1.700,00 sia su quello della moglie che guadagnava circa € 500-600 al mese.

Purtroppo in data 01.07.2008, la moglie del sig. Ramondini, veniva licenziata.

Tale evento non incise profondamente sulle entrate familiari, ma determinò **un evento grave, atteso che** [REDACTED] **non riuscendo a trovare alcuna occupazione per diverso tempo, cadde in un forte stato di depressione.**

Ed infatti, dopo oltre 4 anni di ricerche di lavoro e di visite specialistiche, per superare il grave stato di depressione della moglie, il sig. Ramondini, decise di aiutare economicamente la moglie costituendo [REDACTED] con un primo versamento di € 5.000,00 per la quota della sig.ra Pennino Nadia socia accomandataria.

Per l'operatività dell'azienda però serviva liquidità e pertanto, il sig. Ramondini richiedeva un mutuo ipotecario, concesso dalla **Credit Agricole in data 12.10.2012**, per un importo pari ad € 80.000,00.

Tale somma veniva infatti impiegata non solo per l'acquisto della licenza dalla Puerto Svago ma anche per affrontare le spese di avviamento, quali la locazione di un immobile ad uso commerciale, acquisto degli arredi e delle attrezzature informatiche e tutto quanto altro necessario.

Nel 2015, il ricorrente decideva di vendere l'immobile di Pozzuoli per trasferirsi a Napoli, nel tentativo di favorire la moglie, avvicinandosi a Via Rossini al Vomero, ove era situata l'Agenzia di viaggi.

Con il prezzo incassato dalla vendita dell'immobile flegreo, l'istante estingueva il mutuo INPDAP del 2007 e con la somma incassata procedeva a corrispondere l'acquisto per la nuova casa in Via Piave, ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento nonché all'acquisto dell'arredamento.

Il nuovo immobile, sito in Napoli alla via Piave n. 207, veniva così acquistato il 15.12.2015 per il prezzo di € 180.000,00, dei quali €165.000,00 venivano pagati mediante l'erogazione di nuovo mutuo INPS, mentre la differenza pari ad € 15.000,00 veniva pagata corrisposta a mezzo assegni bancari.

Nello stesso periodo il ricorrente si avvantaggiava di un incarico, presso la direzione centrale della polizia delle frontiere e dell'immigrazione, con sede a Roma, che gli garantiva un notevole miglioramento del trattamento economico, arrivando ad uno stipendio di circa € 3.000,00 mensili.

A questo punto appare doveroso, analizzare la diligenza del sig. Ramondini, nell'assumere questi due obbligazioni, ovvero il prestito contratto nel 2012 con la Credit Agricole ed il contratto di mutuo con l'INPS stipulato nel 2015.

Orbene, come risulta nella tabella sottostante le obbligazioni sono state contratte con assoluta diligenza.

Ed infatti non solo il reddito familiare consentiva il regolare sostentamento della rata ma

CONTROLLO DILIGENZA CREDIT AGRICOLE

CREDITORE	DATA STIPULA	IMPORTO RATA	REDDITO PERSONALE	REDDITO ALTRI FAMILIARI	ALTRI IMPEGNI	TOTALE RATE	RATE SCADUTE
Credit Agricole	12/10/12	€ 589,00	€ 2.000,00	€ 600,00	-	180	44

il lungo periodo, attraverso cui, il finanziamento è stato regolarmente pagato dimostrano la piena sostenibilità della rata e la diligenza del sig. Ramondini nell'assunzione dei debiti.

Con riferimento a tale obbligazione, pertanto **può certamente affermarsi la diligenza del sig. Ramondini**, non solo perchè l'importo della rata era pienamente sostenibile, considerando il proprio reddito e quello della moglie (derivante dall'Agenzia di Viaggi), ma come risulta dalla tabella, soltanto 44 rate su un totale di 180 risultano non pagate, a dimostrazione del fatto che **quasi l'intero finanziamento era pienamente sostenibile**.

Anche con riferimento a tale obbligazione, **può affermarsi la diligenza del sig. Ramondini**, atteso che la stipula del nuovo contratto di mutuo veniva effettuata dal sig. Ramon-

CONTROLLO DILIGENZA INPS

CREDITORE	DATA STIPULA	IMPORTO RATA	REDDITO PERSONALE	REDDITO ALTRI FAMILIARI	ALTRI IMPEGNI	TOTALE RATE	RATE SCADUTE
INPS	15/12/15	€ 650,00	€ 3.000,00	€ 600,00	€ 589,00	50	-

dini solo dopo che questi si era sincerato di potersi avvantaggiare di un incarico, presso la direzione centrale della polizia delle frontiere e dell'immigrazione, con sede a Roma, che gli avrebbe garantito un notevole miglioramento del trattamento economico.

Ed infatti il 19.01.2015, il sig. Ramondini chiedeva ed otteneva di essere trasferito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Servizio Immigrazione di Roma. (all. 31)

L'incarico fu svolto in modo eccellente dal sig. Ramondini tanto da ottenere il 07.10.2015 un **ENCOMIO SOLENNE** per servizio di [REDACTED]

[REDACTED] (all. 32)

L'incarico prevedeva numerosi rimborsi spesa da parte del [REDACTED]

[REDACTED]

Da qui, l'assunzione da parte del sig. Ramondini del nuovo contratto di mutuo il 15.12.2015.

L'anno 2016 fu contraddistinto da numerose missioni con rimborsi per il sig. Ramondini pari ad € 18.010,00. (all. 33)

Nel 2017 per far fronte alle esigenze [REDACTED]

[REDACTED] stipulava un nuovo contratto di finanziamento con Prestitalia Spa, con importo mensile pari ad € 400,00, per il quale non vi è necessità di analizzare la relativa diligenza in quanto, veniva integralmente estinto e pagato.

Come detto, fino al 2018 i finanziamenti venivano regolarmente pagati ma il sig. Ramondini di tanto in tanto era costretto ad aiutare economicamente la moglie, atteso che [REDACTED] ad avere i primi problemi di solvibilità.

Nel timore che la moglie ricadesse in un nuovo stato di depressione pertanto il sig. Ramondini iniziò a farsi carico di tutte le varie spese dell'Agenzia di Viaggi, nel disperato tentativo di evitare un ulteriore fallimento alla sig.ra Pennino.

Purtroppo nonostante gli enormi sforzi finanziari, l'Agenzia di Viaggi, alla fine dell'anno 2019 dovette cessare ogni attività. (All. 36)

Anche se [REDACTED] da [REDACTED]
[REDACTED], iniziò una vera e propria crociata per pagare tutti i debiti insoluti dell'Agencia di Viaggi.

Ed infatti il 31.12.2019, il sig. Ramondini nel tentativo di poter iniziare a chiudere con saldo e stralcio, le debitorie dell'Agencia di viaggi, chiese un prestito all'Agos Ducato di circa € 8.000,00 con un importo della rata pari ad € 98,85.

La prima rata andava pagata il 01.02.2020.

CONTROLLO DILIGENZA AGOS DUCATO

CREDITORE	DATA STIPULA	IMPORTO RATA	REDDITO PERSONALE	REDDITO ALTRI FAMILIARI	ALTRI IMPEGNI	TOTALE RATE	RATE SCADUTE
AGOS	12/12/19	€ 98,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 1.589,00	108	81

Considerando che dal modello 730-2020 (anno imposta 2019) risulta un reddito complessivo di € 48.521,00 e tenendo conto delle numerose missioni affidate al sig. Ramondini, anche quest'ultimo importo di circa € 100,00 era pienamente sostenibile dall'istante al punto che le stesse istruttorie della Agos Ducato Spa fornivano esito positivo ai relativi controlli.

In ogni caso, può certamente affermarsi la diligenza del **sig. Ramondini che come vedremo in seguito offre il 100% del rimborso della propria debitoria.**

L'anno 2020 oltre ad essere contrassegnato dal noto evento pandemico che andò a ridurre il numero delle missioni di cui sopra, con evidente contrazione economica per il sig. Ramondini, rappresentò anche l'anno in cui l'istante fu costretto nuovamente a tornare a Napoli **per assistere la propria madre gravemente malata.**

In data 23.07.2020, infatti il sig. Ramondini, presentava istanza di assegnazione temporanea alla [REDACTED]

[REDACTED] (all. 34)

CALCOLO REDDITO MINIMO INTANGIBILE			
PRATICA	4900223671		
Cliente	RAMONDINI MARIANO		
Prodotto	Cessione		
CALCOLO REDDITO MINIMO	515,58 €		
Unico Percettore di reddito	NO		
STIPENDIO NETTO MENSILE	2.070,70 €		
	Importo	Estinzione	
CRIF-EURISC CONTRATTI			
Accordato in essere prestito personale/mutuo RICHIEDENTE	573,00 €	SI	
Accordato in essere prestito personale/mutuo RICHIEDENTE	686,00 €	NO	
Accordato in essere prestito personale/mutuo COOBBLIGATO - n. coobbligati :			
Accordato in essere prestito personale/mutuo COOBBLIGATO - n. coobbligati :			
Accordato in essere prestito personale/mutuo COOBBLIGATO - n. coobbligati :			
Accordato in essere prestito personale/mutuo COOBBLIGATO - n. coobbligati :	430,00 €	NO	
Affitto passivo			
TOTALE	1.689,00 €		
ALTRI IMPEGNI RILEVATI DA CS/BP/MRF			
Cqs	400,00 €	SI	
Dlg	390,00 €	NO	
Piccolo Prestito / Dlg integrativa			
Prestiti e impegni da MRF			
Ulteriori addebiti rilevati su c/c			
Pignoramenti			
Alimenti			
TOTALE	790,00 €		
Totale impegni da estinguere	973,00		
TOTALE INDEBITAMENTO ANTE DELIBERA	2.479,00 €		
NUOVA RATA PRESTITO	414,00 €		
TOTALE INDEBITAMENTO POST DELIBERA	1.920,00 €		

REGOLE INTERNE		PROTOCOLLO ASSOFIN	
Ponderazione	Valore	Ponderazione	Valore
100%	573,00 €	100%	573,00 €
100%	686,00 €	100%	686,00 €
50%	0,00 €	0%	0,00 €
50%	0,00 €	0%	0,00 €
50%	0,00 €	0%	0,00 €
30%	129,00 €		
50%	0,00 €		
	1.388,00 €		1.259,00 €
100%	400,00 €	100%	400,00 €
100%	390,00 €	100%	390,00 €
100%	0,00 €	100%	0,00 €
100%	0,00 €	100%	0,00 €
100%	0,00 €	100%	0,00 €
100%	0,00 €	100%	0,00 €
100%	0,00 €		
100%	0,00 €		
	790,00 €		790,00 €
	973,00		973,00
	2.178,00 €		2.049,00 €
	414,00 €		414,00 €
	1.619,00 €		1.490,00 €

VERIFICA REDDITO MINIMO			
	Reddito	Rapporto Rata/Reddito	Check
REDDITO DA CS / BP	€ 2.070,70		
Reddito residuale Ante Delibera		105%	-107,30 € KO
Reddito residuale Post Delibera		78%	451,70 € KO

Esito verifica

VERIFICA REDDITO MINIMO DA CUD			
	Reddito	Rapporto Rata/Reddito	Check
REDDITO CUD (Complessivo annuo al netto IRPEF)	32.303,59 €		
REDDITO INTEGRATIVO (Affitti attivi, Lavoro autonomo, Pensione integrativa,...)	2.691,97 €		
REDDITO COMPLESSIVO	€ 2.691,97		
Reddito residuale Ante Delibera		81%	513,97 € KO
Reddito residuale Post Delibera		60%	1.072,97 € OK

Esito verifica da Cud

Purtroppo l'assegnazione temporanea a Napoli, non solo determinava la rinuncia allaemissioni di cui sopra, con evidente contrazione economica per il sig. Ramondini, ma lo stesso **avrebbe inesorabilmente perso ogni possibilità di ottenere il riconoscimento di qualifiche superiori** a cui lo stesso avrebbe avuto sicuramente accesso considerato gli ottimi risultati conseguiti nello svolgimento delle missioni assegnate.

Anche nel corso dell'anno 2021, purtroppo il sig. Ramondini, era costretto a fare richiesta di assegnazione temporanea. (all. 34)

Nelle more, il peso dei debiti e delle finanziarie, a fronte della incolpevole contrazione economica, diventava sempre più difficile da sostenere, tanto che nel 2021, nella speran-

za di poter riprendere la propria situazione finanziaria, l'istante veniva indotto da alcuni consulenti a **sottoscrivere un “Consolidamento dei debiti” con Prestitalia.**

Ed infatti il sig. Ramondini chiedeva un prestito a Prestitalia di circa € 40.000,00, con il quale estingueva precedenti impegni con la stessa Prestitalia per € 24.220,35, con Deutsche Bank per € 2.546,01 e con Credit Agricole per € 1.431,66 relativi ad utilizzi di carte revolving.

La Prestitalia ha fornito un tool di verifica dell'istruttoria eseguita sul sig. Ramondini per la concessione di tale ultimo prestito. (all. 8)

Non sembra che Prestitalia abbia utilizzato la dovuta diligenza nell'erogazione del prestito, in quanto la verifica del reddito minimo, ha dato come risultato un “Ko” che avrebbe dovuto determinare la mancata concessione del finanziamento.

In tal senso non si può contestare nulla al sig. Ramondini che si è affidato ad operatori specializzati del settore che gli avevano esposto il prodotto come una forma di consolidamento dei debiti al quale questi aveva fatto totale affidamento.

Ed infatti, mentre con una parte venivano estinte altre posizioni, con altra parte restante del credito erogato, si provvedeva a restituire denaro ad amici e parenti che lo avevano anticipato per pagare parte dei debiti dell'Agenzia di Viaggi (atteso che nei contratti di finanziamento l'Agenzia di Viaggi aveva diversi garanti e pertanto ove il sig. Ramondini non riusciva provvedevano i suoi parenti) e con la restante somma di € 6.000,00, questi concludeva una transazione tra la società La Mariquita e AMCO (n.q. cessionaria di Banca Popolare di Bari), per un debito di originari € 13.917,71, definito per € 6.000,00 il cui terzo assuntore era per l'appunto il ricorrente. (all. 35)

Attraverso quest'ultimo finanziamento, i debiti dell'Agenzia di Viaggi erano dunque interamente saldati.

Il sig. Ramondini, come verrà esposto in seguito, intende corrispondere il 100% dei propri debiti chiedendo lo stralcio dei soli interessi che maturerebbero nel corso del periodo previsto dalla proposta di ristrutturazione.

Questa proposta di pagamento integrale dei debiti, non può non essere valorizzata positivamente, in giudizio sulla diligenza con cui il sig. Ramondini ha richiesto ed ottenuto via via i diversi finanziamenti.

Lo scopo è stato sempre quello di adempiere ai propri obblighi ed infatti ad oggi non vi è un solo creditore che non sia stato pagato.

Con riferimento alla prospettiva plausibile di sostenere il carico della rata, il sig. Ramondini si è sempre affidato agli istituti di credito, esibendo il proprio CUD ed il reddito mensile, rimettendo alle valutazioni degli operatori professionali, la capacità di restituire l'obbligazione assunta.

L'ultimo finanziamento contratto con Prestitalia, sottoscritto quale forma di consolidamento dei debiti, è sintomatico di questa volontà e di questo fine.

Lo scrivente pertanto ritiene che l'indebitamento contratto con i diversi finanziatori sia stato assunto con diligenza e nella prospettiva plausibile di poterne sostenere il relativo carico.

6. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (Art. 68 C.C.II comma 2 lett. b)

L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del sig. Ramondini nel provvedere a pagare regolarmente i propri debiti non è certamente allo stesso ascrivibile.

Le circostanze fattuali che hanno determinato l'incapacità del sig. Ramondini di adempiere le obbligazioni assunte sono state anticipate sopra e consistono sostanzialmente: a) Pagamento dei debiti dell'Agenzia di Viaggi della moglie; b) Le improvvise condizioni di salute della madre del sig. Ramondini.

Come esposto nel paragrafo precedente queste sono le **cause principali** che hanno determinato l'incapacità del debitore nell'adempiere alle proprie obbligazioni.

Nel tentativo di aiutare la propria compagna, evitando che potesse cadere nuovamente in crisi depressive, il sig. Ramondini ha cercato di sostenere con tutte le sue forze, un'attività che purtroppo non ha mai portato alcun risultato economico.

Purtroppo nonostante gli enormi sforzi finanziari, l'Agenzia di Viaggi, alla fine dell'anno 2019 dovette cessare ogni attività. (all. 36)

Da un punto di vista economico va evidenziato che il sig. Ramondini, si sentiva anche sicuro.

Ed infatti, la fiducia delle Istituzioni e del Governo Italiano nella sua persona, riconosciuto espressamente mediante l'encomio solenne ed il numero sempre crescente delle missioni, gli avevano dato una certa sicurezza economica ed un sicuro aumento delle entrate conseguente ad una promozione che era quanto mai prossima.

Purtroppo, l'anno 2020 che doveva consacrare il sig. Ramondini ad una qualifica superiore, rappresentò l'anno della disfatta, non solo per i noti eventi pandemici quanto piuttosto perchè la madre si ammalò gravemente al punto che questi dovette richiedere l'avvicinamento a Napoli, perdendo pertanto non solo la possibilità dello svolgimento di altre missioni ma anche quella di ottenere l'auspicata promozione (all. 34).

Le condizioni di salute della madre "costrinsero e condannarono" dunque il sig. Ramondini ad una pesante contrazione economica, determinando per lo stesso un incolpevole situazione di indebitamento.

7. VALUTAZIONE DEL FINANZIATORE DEL MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO (Art. 68 C.C.II comma 3)

Il Gestore nel valutare il merito creditizio del debitore fini della concessione del finanziamento, ritiene utile precisare che la documentazione istruttoria, utilizzata per i finanziamenti non è stata esibita da nessuno degli istituti eroganti, ad eccezione della sola Prestitalia.

Il gestore ha fatto più volte richiesta ai diversi creditori, di esibire i documenti analizzati in sede di istruttoria per decidere l'erogazione del credito, senza però ottenere alcun riscontro o documento.

La mancata esibizione della documentazione è sintomatica di un malfunzionamento nelle regole previste *ex lege* per la erogazione del finanziamento.

Ed infatti la mancata esibizione della documentazione posta a fondamento dell'istruttoria, dimostra che gli intermediari finanziari non hanno svolto l'attività di valutazione richiesta dall'art. 124 bis TUB, limitandosi ad acquisire informazioni dai consumatori senza provvedere alla consultazione delle banche dati a disposizione degli stessi.

La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì dalle norme del t.u. bancario (124-bis in materia di credito ai consumatori e 120-undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della "*buona fede precontrattuale*" (art. 1337 c.c.).

Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito.

La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate ed opportunamente verificate.

Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore.

Orbene applicando i principi sopra delineati al caso di specie ed alla luce del comportamento omissivo delle finanziarie, non vi è alcun dubbio che nel caso di specie la valutazione del merito creditizio non è stata compiuta con la richiesta diligenza professionale.

Vi è di più.

La mancata esibizione della documentazione inerente l'istruttoria e la pratica di finanziamento non consente al gestore di eseguire la verifica di cui il disposto dell'art. 69 comma 3, secondo cui il merito creditizio del debitore va valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (e che a tal fine deve ritenersi idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).

È innegabile che nella fattispecie in esame i creditori abbiano concorso a determinare la situazione di sovraindebitamento.

Nella fattispecie in esame, sono stati concessi due mutui fondiari garantiti da ipoteca e diversi finanziamenti ad una persona che risulta titolare di stipendio.

Il sig. Ramondini riusciva a corrispondere le rate, in quanto otteneva il rimborso delle missioni espletate (che non concorrevano a fare reddito imponibile) e grazie all'aiuto di amici e parenti, ma attraverso la valutazione del solo CUD o del cedolino dello stipendio, non si comprende sulla base di quali criteri alcuni finanziamenti siano stati concessi.

Da qui l'esigenza di comprendere sulla base di quali documenti sia stata eseguita l'istruttoria.

In ogni caso, emerge con palese evidenza dal tool di verifica di Prestitalia che con un reddito pari ad € 2070,70, non vi erano i requisiti per poter rilasciare un finanziamento al sig. Ramondini.

Non vi è alcun dubbio, pertanto che ai fini del computo della meritevolezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 69, comma 3, del C.C.II nella fattispecie in esame, i creditori hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento e/o il suo aggravamento ed hanno violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non potendo pertanto presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Ai fini del computo della meritevolezza, nella fattispecie in esame, vi sono fondati sospetti che i creditori hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento e/o il suo aggravamento ed hanno violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

8. INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA (Art. 68 C.C.II comma 2 lett. d)

I ricorrenti intendono procedere all'integrale pagamento dei creditori in prededuzione.

Come risulta dal contratto sottoscritto con OCC Medì e con l'avv. Giancarlo Parente, il sig. Ramondini si è impegnato a corrispondere importi rispettivamente pari ad € 12.549,59 e pari ad € 10.000,00.

Il d.m. n. 202/2014 prevede che, prima dell'inizio dell'attività, venga raggiunto un accordo sul compenso dovuto all'O.C.C. che dovrà essere reso successivamente noto ai creditori.

A tal fine è stato calcolato un preventivo, liquidato in base agli articoli 16 e 17 del d.m. n. 202/2014 che è stato preventivamente accettato dalle parti.

In particolare, avendo ipotizzato un attivo di circa € 211.300,00 ed un passivo di € 339.374,51, il compenso totale, applicando la riduzione del 40% prevista dall'articolo 16 del citato d.m. n. 202/2014, oltre IVA, il contributo previdenziale del 4% ed il rimborso forfettario delle spese generali del 15%, ammonta a complessive € 12.549,59.

Per quanto riguarda la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore va anzitutto rilevato che i crediti assistiti da privilegio vanno integralmente soddisfatti atteso che questi “...devono essere soddisfatti integralmente e/o ricevere il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione”.

Orbene i pagamenti saranno effettuati secondo l'ordine indicato nel piano del consumatore, provvedendo in prima istanza al pagamento delle spese in prededuzione e poi di quelle in privilegio.

Negli anni successivi appare equa e giusta la distribuzione proposta nel piano del consumatore tenendo conto dei privilegi e del grado di incidenza sul debito complessivo.

Con riferimento all'importo dovuto al consulente Avv. Giancarlo Parente, questo gode della prededuzione in virtù del contratto sottoscritto, ma fin da ora il proponente si rende disponibile ad applicare quanto disposto dall'art. 6 lett. c) del CC.II. (all. b)

Ne consegue che in caso di apertura della procedura l'importo di € 10.000,00 andrà corrisposto in prededuzione ed ove applicato l'art. 6 la restante parte di € 2.500,00 andrà in privilegio e pertanto soddisfatta nella percentuale prevista dalla rispettiva classe.

Con riferimento al compenso dovuto all'O.C.C., così come previsto dal contratto regolarmente sottoscritto dal sig. Ramondini, questi ha già provveduto a corrispondere un acconto di € 5.019,84 pari a circa il 40% del totale dovuto a cui in caso di omologa andrà aggiunto anche l'ulteriore importo di € 1.461,00, per un totale corrisposto di € 6480,84. (all. c)

CREDITI PREDEDUCIBILI

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO GIA' CORRISPOSTO	PREDEDUZIONE	RESIDUO
O.C.C.	€ 12.549,59	€ 6.480,84	€ 6.068,75	€ 0,00
Avv. Giancarlo Parente	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Con riguardo alle modalità di pagamento degli importi dovuti all'OCC Medi, il sig. Ramondini ha sottoscritto specifico accordo che prevede il pagamento integrale in prededuzione degli importi dovuti.

In ogni caso, anche per l'OCC, ove l'adito Giudice ritenga opportuno modificare i tempi di pagamento dei creditori in prededuzione il sig. Ramondini si rende disponibile a tale modifica, considerando altresì che ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del CC.II *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.”*

9. SUL CONTENUTO E SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE - SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI E SULLA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI

La proposta di ristrutturazione dei debiti proposto dal sig. Ramondini prevede **il pagamento del 100% dei debiti entro il termine di circa 13 anni.**

Sebbene vengano formate diverse classi, creditori in prededuzione, creditori assistiti da privilegio ipotecario, creditori in privilegio e creditori in chirografo, il sig. Ramondini intende **soddisfare ogni singola classe corrispondendo il 100%.**

In particolare la proposta prevede la corresponsione di un importo mensile di € 1.760,00 fino alla soddisfazione integrale dell'intera debitoria e la corresponsione una tantum dell'importo di € 70.000,00 nonchè un acconto iniziale di € 1461,00 da destinare ad OCC Medi per restringere i tempi di pagamento.

In particolare la corresponsione dell'importo di € 70.000,00, andrebbe eseguita entro e non oltre sei anni dalla omologa del piano ed andrebbe a soddisfare i creditori assistiti da privilegio ipotecario.

La proposta di ristrutturazione sembra fattibile per le seguenti ragioni.

Con riferimento all'importo di € 70.000,00, questo andrà corrisposto entro e non oltre il termine di sei anni, trovando la sua garanzia e sostenibilità, nella liquidazione del TFS cui ha diritto il sig. Ramondini.

Nella valutazione del tempo di erogazione, si è indicato il termine di sei anni, tenendo conto non solo degli anni di servizio (il sig. Ramondini entro 2-4 anni avrà raggiunto i limiti massimi di età per la pensione) ma anche del tempo necessario alla liquidazione del TFS (si è ipotizzato due anni, anche se potrebbe essere inferiore).


Diversamente per la valutazione dell'importo si è tenuto in considerazione il CUD 2021 in cui alla pag. 4 oltre ad indicare un contributo TFS di € 2.422,03 viene indicato un imponibile pensionistico pari ad € 60.263,17. (all. 18)

Considerando le maturazioni di cui agli anni 2022 e successivi, appare pertanto fattibile e sostenibile, la circostanza fattuale che il sig. Ramondini possa corrispondere la somma di € 70.000,00 entro e non oltre sei anni dalla omologa del piano.

Pertanto va opportunamente considerato che **restano sempre le garanzie reali sugli immobili a tutela dell'esatto adempimento del piano.**

Pertanto ove il sig. Ramondini non riesca ad adempiere al predetto importo non si potrà che procedere alla liquidazione degli immobili, incassando quale acconto le somme corrisposte nelle more.

Anche l'importo di € 1.760,00 appare sostenibile, considerando lo stipendio percepito dalla 


In particolare, nel piano di ristrutturazione è stato dimostrato che a fronte di uscite per € 2128,58 risultano entrate per circa € 3.900,00 (somma degli stipendi dei coniugi) che consentirebbe pertanto di mettere a disposizione del piano la somma di € 1.760,00.

Peraltro deve rilevarsi non solo che la soglia di povertà assoluta secondo ISTAT nel 2020 è fissata in € 1.139,20 per un nucleo familiare simile a quello del Ramondini, ma nella tabella di riepilogo delle spese di sostentamento sono inserite spese non sempre ricorrenti, quali ad esempio le spese mediche e tabacchi per complessive € 180,00.

In conclusione si può affermare, stante la garanzia dei predetti immobili che il piano di ristrutturazione presentato dal sig. Ramondini pare fattibile e sostenibile.

SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Nei paragrafi successivi verranno esposte le percentuali e le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori.

Il criterio adottato nella formazione delle classi è quello inerente i diritti di prelazione.

A tal proposito pertanto si procederà ad un individuare una classe di creditori in predeuzione, identificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 CC.II.

Tali crediti soddisfatti in predeuzione andranno soddisfatti prima di tutti gli altri.

Viene quindi costituita la classe dei creditori in privilegio garantiti da ipoteca di primo grado.

Trattasi anche in questo caso di creditori che vedranno integralmente soddisfatto il proprio diritto di credito.

Infine si andrà a costituire la classe dei creditori in privilegio che si propone di soddisfare al 100% dell'importo dovuto e la classe dei creditori in chirografo che si propone sempre di soddisfare al 100% dell'importo dovuto.

Di seguito per ogni singolo paragrafo verranno esposte le percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori appartenenti ad ogni singola classe.

SUL PAGAMENTO DEI CREDITI IN PREDEDUZIONE - CLASSE SODDISFATTA AL 100%

I ricorrenti intendono procedere all'integrale pagamento dei creditori in prededuzione entro e non oltre 1 anno.

Come già esposto nel paragrafo 8, con riferimento al compenso dovuto all'O.C.C., il sig. Ramondini ha già provveduto a corrispondere un importo di € 5.019,84 pari a circa il 40% del totale dovuto a cui in caso di omologa, andrà aggiunto anche l'ulteriore importo di € 1.461,00, per un totale corrisposto di € 6480,84, restando residuo importo di € 6.068,76.

Di seguito la tabella dei pagamenti effettuati nel corso del primo anno e le ripartizione della rata mensile di € 1.760,00

CLASSE DEI CREDITORI IN PREDEDUZIONE

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOSTO	RESIDUO
O.C.C.	€ 6.068,76	37,77%	€ 664,71	9	€ 5.982,36	€ 86,40
Avv. Giancarlo Parente	€ 10.000,00	62,23%	€ 1.095,29	9	€ 9.857,64	€ 142,36
Totale	€16.068,76	100,00%	€ 1.760,00			€ 228,76

Alla rata n. 10 il sig. Ramondini provvederà al pagamento un tantum di € 228,76, di cui € 86,40 in favore dell'O.C.C. Medi ed € 142,36 in favore dell'Avv. Giancarlo Parente provvedendo pertanto al pagamento integrale di tutti i creditori in prededuzione che saranno integralmente soddisfatti

SUL PAGAMENTO DEI CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO IPOTECARIO - CLASSE SODDISFATTA AL 100%

Il ricorrente intende procedere all'integrale pagamento dei creditori in privilegio assistiti da ipoteca di primo grado nel termine di anni 6 anni.

Nella classe dei creditori in privilegio assistiti da ipoteca di primo grado, faranno parte sia **INPS**, in virtù di ipoteca di primo grado iscritta sugli immobili siti in Napoli alla Via Piave n. 107 sia la **Credit Agricole** in virtù di ipoteca di primo grado iscritta sugli immobili siti in Via Sant'Efremo.

A partire dalla rata n. 10 pertanto si procederà al pagamento di € 1.760,00 in favore dei creditori assistiti da privilegio ipotecario per un totale di 63 rate

CLASSE DEI CREDITORI CON PRIVILEGIO IPOTECARIO

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOTO	RESIDUO
INPS	€ 194.770,93	75,62%	€ 1.330,88	63	€ 83.845,68	€ 110.925,25
Credit Agricole	€ 62.799,88	24,38%	€ 429,12	63	€ 27.034,32	€ 35.765,56
Totale	€ 257.570,81	100,00%	€ 1.760,00			€ 146.690,81

Come esposto nella proposta, entro e non oltre il termine di sei anni dalla omologa del piano, il sig. Ramondini andrà a corrispondere una tantum, l'importo complessivo di € 70.000,00 che andrà a ridurre nella percentuale indicata nella tabella che segue gli importi ancora dovuti dai creditori in privilegio assistiti da ipoteca.

CLASSE DEI CREDITORI CON PRIVILEGIO IPOTECARIO - RATA EXTRA

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOTO	RESIDUO
INPS	€ 110.925,25	75,62%	€ 52.932,88	1	€ 52.932,88	€ 57.992,36
Credit Agricole	€ 35.765,56	24,38%	€ 17.067,12	1	€ 17.067,12	€ 18.698,45
Totale	€ 146.690,81	100,00%	€ 70.000,00			€ 76.690,81

Il riparto tra i creditori con privilegio ipotecario **è stato suddiviso in misura proporziale all'incidenza del debito.**

A partire dal sesto anno il sig. Ramondini continuerà a corrispondere la rata di € 1,760,00 ai creditori in privilegio ipotecario fino al pagamento integrale di quanto dovuto agli stessi.

CLASSE DEI CREDITORI CON PRIVILEGIO IPOTECARIO-1

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOTO	RESIDUO
INPS	€ 57.992,36	75,62%	€ 1.330,88	43	€ 57.228,01	€ 764,36
Credit Agricole	€ 18.698,45	24,38%	€ 429,12	43	€ 18.451,99	€ 246,45
Totale	€ 76.690,81	100,00%	€ 1.760,00			€ 1.010,81

Con ulteriori n. 43 rate (pari a circa 3 anni e mezzo) il sig. Ramondini avrà quasi integralmente saldato la propria posizione debitoria nei confronti dei creditori con privilegio ipotecario.

Pertanto considerando che le prime 63 rate e queste ulteriori 43, alla rata n. 107 il sig. Ramondini potrà saldare integralmente il proprio debito nei confronti dei creditori privilegiati ipotecari, mediante corresponsione di ultima rata di € 1.010,81 di cui € 764,36 da corrispondere ad INPS ed € 246,45 da corrispondere a Credit Agricole.

Con un totale di circa n. 116 rate mensili pari a circa 9 anni e mezzo, il sig Ramondini avrà dunque saldato integralmente anche l'esposizione debitoria con i creditori in privilegio ipotecario.

SUL PAGAMENTO DEI CREDITORI IN PRIVILEGIO - CLASSE SODDISFATTA AL 100%

Per la classe dei creditori assistiti da privilegio il ricorrente propone il pagamento integrale pari al 100% dell'importo dovuto.

A seguito dei riscontri forniti al gestore ed al legale del sig. Ramondini, viene redatta la tabella dei creditori che hanno rivendicato il privilegio sul proprio diritto di credito.

Gli stessi verranno soddisfatti come da tabella che segue in sole 9 rate, con un quota mensile corrisposta sempre di € 1.760,00

CLASSE DEI CREDITORI CON PRIVILEGIO - PROPOSTA 100%

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOTO	RESIDUO
ADER	€ 14.016,56	87,86%	€ 1.546,35	9	€ 13.917,14	€ 99,42
Comune di Napoli	€ 1.936,60	12,14%	€ 213,65	9	€ 1.922,86	€ 13,74
Totale	€ 15.953,16	100,00%	€ 1.760,00			€ 113,16

Alla rata n. 10 il sig. Ramondini, provvederà alla corresponsione una tantum di circa € 113,16, di cui € 99,42 da corrispondere ad ADER ed € 13,74 da corrispondere al Comune di Napoli a saldo completo della esposizione debitoria nei confronti dei creditori in privilegio.

Riprendendo il piano nel suo complesso, con circa n. 125 rate mensili, pari a 10 anni e mezzo, il sig. Ramondini avrà provveduto al saldo di quasi tutte le classi dei creditori, restando i soli creditori in chirografi.

SUL PAGAMENTO DEI CREDITORI IN CHIROGRAFO - CLASSE SODDISFATTA AL 100%

Per la classe dei creditori in chirografo il ricorrente propone il pagamento integrale pari al 100% dell'importo dovuto.

A seguito dei riscontri forniti al gestore ed al legale del sig. Ramondini, viene redatta la tabella dei creditori che hanno rivendicato il privilegio sul proprio diritto di credito.

Gli stessi verranno soddisfatti come da tabella che segue in sole 38 rate, con un quota mensile corrisposta sempre di € 1.760,00

CLASSE DEI CREDITORI CHIROGRAFO

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOTO	RESIDUO
Prestitalia	€ 40.631,74	59,46%	€ 1.046,49	38	€ 39.766,79	€ 864,95
Agos	€ 7.638,60	11,18%	€ 196,74	38	€ 7.475,99	€ 162,61
BPB	€ 3.283,65	4,81%	€ 84,57	38	€ 3.213,75	€ 69,90
BNL	€ 5.082,17	7,44%	€ 130,89	38	€ 4.973,98	€ 108,19
Findomestic (IFIS)	€ 900,71	1,32%	€ 23,20	38	€ 881,54	€ 19,17
ADER	€ 10.325,14	15,11%	€ 265,93	38	€ 10.105,34	€ 219,80
Comune di Napoli	€ 472,67	0,69%	€ 12,17	38	€ 462,61	€ 10,06
Totale	€ 68.334,68	100,00%	€ 1.327,80			€ 1.097,46

Alla rata 39 il sig. Ramondini, dovrà quindi versare una rata di € 1.097,46 da suddividere come da tabella sopra indicata, a soddisfazione integrale di tutto quanto dovuto dallo stesso ai creditori in chirografo.

Pertanto con il pagamento di rate mensili di € 1.760,00, in un tempo di circa 3 anni, il sig. Ramondini provvederà alla integrale soddisfazione anche dei creditori in chirografi.

Riepilogando pertanto il numero complessivo delle rate può affermarsi che **con circa 164 rate mensili, pari a circa 13 anni e mezzo**, il sig. Ramondini riuscirà a soddisfare integralmente al 100% tutti i propri creditori.



Ricapitolando la proposta definitiva prevede la seguente soddisfazione:

CLASSE CREDITORE	PERCENTUALE SODDISFAZIONE
PREDEDUZIONE	100%
CREDITORE PRIVILEGIATO IPOTECARIO	100%
PRIVILEGIO	100%
CHIROGRAFO	100%

Con circa 164 rate mensili, pari a 13 anni e mezzo, il sig. Ramondini riuscirà a soddisfare integralmente al 100% tutti i propri creditori.

10. SULLA CONVENIENZA DEL PIANO PROPOSTO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Per poter procedere a tale valutazione appare opportuno indicare l'attivo conseguito da una possibile liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

L'alternativa liquidatoria appare decisamente più svantaggiosa, in quanto il valore dell'immobile di proprietà del Ramondini, pari a circa € 138.000,00 in base ai valori OMI rilevati, riuscirebbe a malapena a coprire il credito ipotecario di INPS, sempre che, avviata la procedura di espropriazione (con ingenti costi che dovrebbe anticipare il creditore procedente), l'immobile si venda effettivamente per tale prezzo. (all. 37)

Mentre per quanto attiene il diritto di usufrutto, pari solo ad 1/3, sull'immobile di vico Sant Efremo vecchio è difficilmente stimabile ed utilizzabile, in quanto i restanti 2/3 vedono la piena proprietà a favore di un terzo soggetto. Va da sé che si dovrebbe avviare una costosa, quanto poco redditizia, azione di divisione forzata di una proprietà

immobiliare non comodamente divisibile e di certo non posizionata in una delle zone migliori di Napoli.

Va evidenziato che l'immobile, acquistato il 15/12/2015 per un prezzo di € 180.000,00 è censito nella categoria A/3 ovvero come abitazione di tipo economico ed ha una superficie commerciale di 92 mq. (come si evince dal titolo di proprietà); in base alle rilevazioni OMI del primo semestre 2022 tali abitazioni per la zona di Soccavo Nord Est oscillano tra un minimo di € 1.200,00 ed un massimo di € 1.800,00, pertanto il valore medio al mq. da considerare sarà pari ad € 1.500,00. (all. 38).

Il valore OMI dell'immobile può dunque essere stimato in complessive € 138.000,00 (€ 1.500,00 x 92 mq).

Sempre in ottica liquidazione, a tale valore andrà aggiunto quello del motoveicolo, stimato in € 2.400,00.

Per quanto attiene il reddito, invece, nella liquidazione potrà considerarsi una rata mensile di € 300,00 circa, quale differenza tra lo stipendio medio mensile e le spese necessarie alla sopravvivenza del nucleo familiare. Tale differenza andrà corrisposta per la durata della liquidazione, ovvero per 48 rate (quattro anni), quale durata minima della procedura, per un'ulteriore somma pari ad € 14.400,00.

Infine andrebbe aggiunto il valore del trattamento di fine rapporto (per altro messo a disposizione anche nel piano) pari a circa € 70.000,00 (valore stimato).

Per tanto in una ipotetica liquidazione il valore da liquidare sarebbe pari a complessivi € 224.800,00; si precisa che il valore dell'autovettura non viene calcolato in quanto, sebbene scarsamente appetibile sul mercato, ha un elevato valore marginale per il nucleo familiare, rimanendo l'unico veicolo a disposizione.

Di seguito tabella comparativa di quanto ottenuto dal piano di ristrutturazione dei debiti e quanto dalla liquidazione.

RAPPORTO CON ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

DATI A CONFRONTO	RISTRUTTURAZIONE	LIQUIDAZIONE
Totale debitoria	€ 357.927,41	€ 357.927,41
Somme a disposizione	€ 357.927,41	€ 264.400,00
Costi procedura	€ 22.549,59	€ 35.099,18
Soddisfazione creditori	€ 357.927,41	€ 229.300,82
DIFFERENZA	€ 128.626,59	€ (128.626,59)

Nella tabella è agevolare rilevare che con l'alternativa liquidatoria, si avrà a disposizione dei creditori un importo minore di circa € 128.626,59.

Tale minore importo, non solo dato dal minore attivo ma anche dai maggiori costi di procedura, che andrebbero ad incrementarsi in virtù del compenso del liquidatore stimato in misura almeno pari a quello dello OCC.

11. SULLE MISURE PROTETTIVE RICHIESTE

Il sig. Ramondini richiede, ove ritenuto ammissibile il predetto piano di ristrutturazione, l'applicazione delle misure protettive.

In particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 lett. d) si richiede che l'adito Giudice, disponga che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

ATTESTAZIONE EX ART. 68 C.C.I.I.

Alla luce di quanto sopra, pare quindi chiaro che il ricorrente si trova in una situazione di "sovraindebitamento", come prevista dall'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente

liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Il gestore in particolare, ha potuto riscontrare inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino che il sig. Ramondini non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Risulta altresì incontestabile che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) C.C.I.I., il sig. Ramondini possiede il requisito di "*consumatore*", avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di legge, il gestore ha potuto constatare che il sig. Ramondini:

- a) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Pertanto, lo scrivente O.C.C. Avv. Francesco Saverio Orlando, sulla base della documentazione ricevuta ed in particolare delle risorse finanziarie offerte a garanzia della corretta esecuzione della proposta di ristrutturazione, della sussistenza della meritevolezza del proponente, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta di ristrutturazione dei debiti, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri ai sensi dell'art. 15 comma 6 L. 3/2012

ATTESTA

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su

una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Pertanto il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale per la relativa omologa.

Con perfetta osservanza.

Napoli, 07/03/2023

Il professionista con funzioni di O.C.C.

Avv. Francesco Saverio Orlando